

n. 1, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

(È approvato).

ART. 6.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate dei patrimoni riuniti ex economali di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella F);

b) a far pagare le spese, ordinarie e straordinarie, dei patrimoni predetti, per l'esercizio finanziario medesimo, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella G).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei patrimoni riuniti ex economali, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 3 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del primo comma dell'articolo 41 del predetto Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice medesima.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Istituzione di un Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Istituzione di un Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori. (Stampato n. 1553-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Peverelli. Ne ha facoltà.

PEVERELLI. Onorevoli Camerati, non è il caso, in questo scorcio di interessantissima tornata parlamentare, di pronunciare un lungo discorso, anche se l'argomento è di vitale importanza. D'altronde ritengo che non occorran molte parole per raccomandare alla Camera di dare il suo suffragio al disegno di legge sulla istituzione di un Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali.

E questo non perchè della Camera fanno parte ben 110 autorevoli esponenti della classe forense che conoscono a fondo la questione, ma perchè sono convinto che tutti gli onorevoli camerati hanno compreso l'alta importanza materiale e morale del disegno di legge.

Affrontando il problema della previdenza e dell'assistenza degli avvocati e dei procuratori, il Regime ha dato una nuova dimostrazione di non voler sfuggire anche dalla risoluzione di questo problema difficile; ed ha acquistato un nuovo titolo di benemerente soprattutto se si paragona con quello che è stato fatto nello stesso campo dagli altri paesi.

E non poteva essere altrimenti.

Nell'aureo libretto di Domenico Giuriati, che tratta della professione forense e che certo molti di voi conoscono, viene ricordato che là dove i Governi sono forti ed onesti, ivi la giustizia e l'avvocatura sono tenute in grande considerazione.

Dove invece i regimi sono tenebrosi, corrotti o dominati da forze oscure, la giustizia è elusa, l'avvocatura annichilita.

Orbene bisogna ricordare che per la risoluzione di questo problema, per anni si sono invano agitati i Consigli forensi e le Curie di tutta Italia.

L'ottimo camerata onorevole Fera, nella sua limpida, dettagliata ed ampia relazione, rammenta che la questione fu sollevata fin dai Congressi di Roma nel 1911 e di Napoli nel 1913 e che nel 1915 fu nominata una commissione ministeriale presieduta da Luigi Luzzatti, apostolo della previdenza, per studiare la costituzione di una Cassa di previdenza fra gli avvocati ed i procuratori legali del Regno.

Ma si rimase sempre nel campo dei voti, degli ordini del giorno e degli studi.

È solo col Regime Fascista che si cominciò a entrare nel terreno pratico. (Approvazioni).